

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA

unito in Camera di Consiglio in persona dei sottoindicati componenti:

EISS	dr.	Luigi	PRESIDENTE
ISCON	dr.	Luciano	GIUDICE
IORIN	dr.	Guido	COMPONENTE PRIVATO
NGI	dr.ssa	Egidia	COMPONENTE PRIVATO

a pronunciato il seguente

D E C R E T O

Il Pubblico Ministero ha chiesto, in data 26/10/1992, l'apertura di un procedimento ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. nei confronti dei genitori del minore Michael nato il 17.9.1986 rispetto al quale il Settore Igiene Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. n. 20 aveva segnalato la sua mancata sottoposizione alla somministrazione della IV^ dose del vaccino antidifterite-antitetano.

Osserva il Tribunale che la norma di cui all'art. 1 legge n. 292/1963, così come modificata dall'art. 1 legge n. 419/1968 è stata sostituita dall'art. 1 legge n. 166/1981.

Per effetto di tale modifica la vaccinazione antitetanica è obbligatoria per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica assorbita associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente e la terza al decimo-undicesimo mese di vita.

Deve quindi ritenersi che il richiamo (la quarta dose) previsto dalla circolare del Ministero della Sanità 9/8/1982 da tre a cinque anni dopo l'ultima somministrazione sia da qualificarsi non come vaccinazione ma come rivaccinazione (e così viene del resto indicato nell'allegato A della circolare predetta) e, conseguentemente, che lo stesso non debba essere considerato obbligatorio.

La non obbligatorietà delle vaccinazioni non praticate al minore comporta che i genitori non possono essere tenuti responsabili delle violazioni specifiche riguardo; né allo stato risultante sussistenza di una situazione di concreto pericolo per l'incolumità fisica del minore tale da poter considerare il comportamento dei genitori comunque comprensibile nel non osservanza dei loro generali doveri di garantire e tutelare le condizioni di salute del figlio soggetto alla potestà.

Il ricorso proposto dal Pubblico Ministero va quindi respinto.

P. Q. M.

Visto l'art. 333 c.c.

RESPINGE

Il ricorso proposto dal Pubblico Ministero nei confronti dei genitori

del minore Michael.

Si comunichi al P.M., ed ai genitori.

Venezia, 29/3/1993

L. PRESIDENTE

dr. Luigi WEISS

IL GIUDICE ESTENSORE

dr. Luciano FISCON

Luciano Fiscon

COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Ditta Vanna GOBBO

Venne gli

depositato in Cancelleria

Venezia, li 5.4.93

COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Ditta Vanna GOBBO

Venne gli

mc

333

AVVOCATO A

FC

1399

circulare

Richesto

verso il 10 aprile 1993

ALL'UFFICIALE

VEZIA

93

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Dr.ssa Vanna GOBBO



ufficiale



verso il 10 aprile 1993

verso il 10 aprile 1993